

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -  
Direzione generale Valutazioni Ambientali  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e p.c.

Alla Regione Siciliana - Assessorato regionale del  
territorio e dell'ambiente Dipartimento regionale  
dell'ambiente  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Al Sindaco della Città metropolitana di Messina  
[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

Al Sindaco del Comune di Milazzo  
[protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it)

Al Sindaco del Comune di San Filippo del Mela  
[protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it)

**Oggetto:** Presentazione di osservazioni relative alla procedura di Riesame AIA -  
Procedimento ID 82/14341, relativo alla Raffineria di Milazzo

Il Sottoscritto Davide Fidone, in qualità di legale rappresentante del Comitato dei cittadini  
contro l'inquinamento nella valle del Mela

### **PRESENTA**

ai sensi dell' art. 29 quater, comma 4, D.Lgs.152/2006, **le seguenti osservazioni** in merito  
alla domanda e alla documentazione relativa all'installazione sotto indicata:

Raffineria di Milazzo S.C.p.A. situata nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela

### **TESTO DELL' OSSERVAZIONE**

Il presente riesame è stato avviato su richiesta del Gestore di modificare la prescrizione n.  
6 del PIC, la quale prevede che:

*"Il Gestore, entro 12 mesi dall'emanazione del presente provvedimento, in analogia a quanto già*

*attuato per i forni del Topping 3, dovrà presentare all’Autorità Competente un apposito studio di fattibilità approfondito per la conversione a fuel gas, entro ulteriori 12 mesi, del forno F1 dell’impianto di distillazione atmosferica - topping 4 (E3) e del forno F1 dell’impianto di distillazione sotto vuoto – vacuum (E5). Lo studio dovrà espressamente indicare la valutazione della riduzione quali quantitativa (sia in concentrazione che in massa) delle emissioni; ed è sottoposto all’Autorità competente ai fini del riesame dei pertinenti VLE”.*

In particolare il Gestore chiede di modificare la suddetta prescrizione come segue:

*“Il Gestore, entro 12 mesi dall’emanazione del presente provvedimento di riesame parziale, dovrà attuare una riduzione dei quantitativi massici annuali relativi ai parametri SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri pari a quella che si otterrebbe utilizzando unicamente fuel gas quale combustibile nel forno F1 dell’impianto di distillazione atmosferica - topping 4 (E3) e nel forno F1 dell’impianto di distillazione sotto vuoto - vacuum (E5)”.*

Il Gestore ha motivato la richiesta sulla base di *“oggettive difficoltà tecniche e operative a ottemperare a quanto richiesto dal PIC vigente”*. Tuttavia dalla richiesta non si comprende quali possono essere nello specifico le *“oggettive difficoltà tecniche”* che avrebbero impedito la presentazione dello studio di fattibilità previsto nella prescrizione 6, che peraltro avrebbe dovuto essere presentato entro il 26/01/2023.

Se le difficoltà tecniche si riferiscono invece alla eventuale conversione a fuel gas dei forni F1 dell’impianto di distillazione atmosferica - topping 4 (E3) e dell’impianto di distillazione sotto vuoto – vacuum (E5), è evidente che tali difficoltà tecniche andrebbero dimostrate proprio nell’ambito dello studio di fattibilità richiesto con la prescrizione 6.

Per di più la modifica proposta dal Gestore non garantisce affatto un risultato equivalente alla conversione a fuel gas dei suddetti forni sotto il profilo della performance ambientale. Infatti il gestore propone una riduzione dei limiti in termini di flussi massici annuali complessivi di tutta l’installazione, che potrebbe facilmente essere ottemperata senza alcuna modifica dell’efficienza ambientale dell’installazione, bensì semplicemente mantenendo un’attività inferiore alla massima capacità produttiva.

Stando ai dati più recenti, è evidente che la possibilità che l’installazione lavori al massimo delle proprie potenzialità 365 giorni all’anno è alquanto improbabile. Pertanto una riduzione dei soli limiti massici annuali non garantisce alcuna riduzione delle emissioni reali rispetto a quelle attualmente registrate.

Per garantire una performance ambientale equivalente a quella che si otterrebbe utilizzando unicamente fuel gas bisognerebbe semmai ridurre i limiti espressi in concentrazione.

Pertanto solo la contestuale riduzione dei limiti espressi in concentrazione potrebbe giustificare l’eventuale modifica della prescrizione 6.

Si rammenta inoltre che il comma 6 dell’art. 29-quater del codice dispone l’obbligo di

acquisire e recepire in conferenza dei servizi le prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del T.U.L.S.

Tale obbligo non risulta essere stato ottemperato nel precedente riesame AIA, allorquando le suddette prescrizioni sono state regolarmente espresse dai Sindaci competenti, ma non sono state recepite nel provvedimento finale. E' pertanto necessario sanare tale vizio di legittimità, che comporta una grave lesione del fondamentale diritto alla salute garantito dalla Costituzione, recependo con il presente riesame le già espresse prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del T.U.L.S..

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 29 *quater*, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (va.mite.gov.it).

San Filippo del Mela, 12/09/2023

Il dichiarante  
Davide Fidone